



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 108 del 07/08/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 17 luglio 2014, n. 207

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e l.r. 44/2012 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante tematica al P.R.G. per le aree a servizi - Autorità Procedente: Comune di Taviano (LE).

L'anno 2014 addì 17 del mese di luglio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ing. Rossana Racioppi, ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO che:

con nota prot. n. 6975 del 04.07.2012, inviata per conoscenza all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS che la assumeva in atti al prot. n. 5782 del 16.07.2012, il Servizio Urbanistica dell'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio, nel riscontrare la nota n. 10104 dell'11.08.2011 dell'Amministrazione comunale di Taviano, richiedeva documentazione integrativa in ordine alla "variante tematica al PRG per le aree a servizi". Segnalava per tale variante la necessità di acquisire il parere paesaggistico, ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/p, ed il parere di compatibilità geomorfologica, ex art. 89 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., da parte del competente Ufficio Sismico e Geologico. Evidenziava altresì che "[...] la variante in oggetto è subordinata a verifica di assoggettabilità a VAS da parte del competente Ufficio regionale VIA/VAS, ai sensi del DLgs. n. 152/2006 [...]"

alla luce di quanto sopra l'Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 6246 dello 01.08.2012, dopo aver citato i commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativi rispettivamente al procedimento di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS, invitava l'Amministrazione comunale di Taviano ad avviare l'idonea procedura attraverso presentazione di formale istanza;

il Comune di Taviano, con nota prot. n. 2768 del 28.02.2013 acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2741 del 15.03.2013, presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per la "Variante tematica al PRG per le aree a servizi", allegando il "Rapporto ambientale preliminare" (anche su supporto digitale), unitamente alla Delibera di Giunta Comunale n. 25 dello 08.02.2013 di presa d'atto del predetto elaborato;

l'Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 3142 del 27.03.2013, ai fini della consultazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 della l.r. n. 44/2012, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente, della documentazione ricevuta, ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Attuazione Pianificazione

Paesaggistica), Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;

- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Autorità Idrica Pugliese;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
- Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici e Mobilità, Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Lecce;

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con nota prot. n. 4788 dello 08.04.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3865 del 18.04.2013, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che: “[...] ai fini della pronuncia definitiva della scrivente Autorità, è opportuno che vengano indicati i comportamenti perequativi dove è prevista la realizzazione delle nuove volumetrie, oltre che indicare il tipo di servizi che si intende localizzare nelle aree a standards”;

la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, con nota prot. n. 3920 del 15.04.2013 acquisita al prot. n. 3883 del 18.04.2013 del Servizio Ecologia, visti i tempi ristretti invitava le Soprintendenze a rispondere direttamente all'Autorità procedente ed all'Autorità competente tenendo informata la medesima Direzione regionale;

il Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia, con nota prot. n. 1811 del 19.04.2013 acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4438 del 03.05.2013, comunicava che “gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del servizio scrivente”;

l'Autorità Idrica Pugliese, con nota prot. n. 1814 del 30.04.2013 acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4565 del 9.05.2013, rappresentava la necessità di verificare la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale. Segnalava altresì i riferimenti normativi e tecnici da utilizzare per la programmazione delle precedenti infrastrutture, ossia il “Piano d'Ambito dell'ATO Puglia”, approvato nel Settembre 2002 e successivamente aggiornato; nonché per le opere di captazione a servizio del sistema idrico potabile regionale, gli elenchi allegati alle Disposizioni del Presidente della Regione Puglia n. 01/000875/GAB del 05.02.2008 e n. 0014903 del 28.12.2009;

con nota prot. n. 2225 del 6.05.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4909 del 23.05.2013, il Servizio regionale Tutela delle Acque comunicava di non poter esprimere la compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 230 del 20.10.2009, a causa della mancanza dei riferimenti catastali nella documentazione relativa alla variante in oggetto. Tuttavia rilevava per l'intero territorio del Comune di Taviano la presenza di aree soggette a contaminazione salina n ormate dalla misura 2.10, all. 14 del PTA. Segnalava inoltre l'assenza di indicazioni in grado di consentire la verifica del rispetto della normativa relativa al trattamento dei reflui ed al trattamento delle acque meteoriche;

con nota prot. n. 3870 del 14.05.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5542 del 07.06.2013, l'Ufficio regionale Gestione Rifiuti trasmetteva per competenza la nota n. 67459 del 30.04.2013 della ASL Lecce con cui la stessa Azienda comunicava di “non ritenere che l'attuazione di quanto previsto nel Piano in esame comporti impatti sfavorevoli significativi sulla salute delle persone”;

con nota prot. n. 10291 del 22.10.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10712 del 15.11.2013, il Servizio regionale Urbanistica dava atto al Comune di Taviano di aver parzialmente riscontrato la richiesta di integrazioni formulata con nota prot. n. 6975 del 2012 e di aver avviato il procedimento di

VAS, sollecitando lo stesso Comune ad inviare la documentazione non ancora inoltrata. Invitava inoltre il predetto Ente territoriale a trasmettere tutta la documentazione anche al Servizio Assetto del Territorio, al Servizio Ecologia ed al Servizio Lavori Pubblici (Ufficio Sismico e Geologico) della Regione Puglia di cui rimaneva in attesa di indicazioni;

con nota prot. n. 3340 del 5.03.2014 acquisita al prot. n. 2386 del 7.03.2014 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i beni architettonici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto segnalava che “il documento (ndr “Rapporto ambientale preliminare”) non specifica quali siano nel dettaglio gli ambiti di decollo ed atterraggio interessati dalla variante: ciò rappresenta [...] la criticità più consistente legata al piano proposto, in quanto nella fase attuale non è possibile valutarne compiutamente gli effetti sul territorio comunale, con particolare riferimento agli ambiti tutelati. Si rappresenta la necessità di integrare la documentazione tecnica mediante la trasmissione degli elaborati grafici che rappresentino, nel dettaglio e a scala adeguata, le aree interessate dallo strumento perequativo con l’individuazione degli ambiti di decollo e atterraggio”;

il Comune di Taviano, con nota prot. n. 4258 dello 08.04.2014, trasmetteva al competente Ufficio Sismico e Geologico della Regione Puglia ed all’Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, che la acquisiva ai prot. n. 3652 dell’11.04.2014 del Servizio Ecologia, la “Relazione tecnica geologica” ai fini del rilascio del parere di compatibilità geomorfologica ex art. 89 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;

il Servizio Urbanistica della Regione Puglia, con nota prot. n. 4090 del 23.05.2014 acquisita al prot. n. 5608 dell’11.06.2014 del Servizio Ecologia, invitava l’Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS ed il Servizio regionale LL.PP. - Ufficio Sismico e Geologico a fornire indicazioni circa la definizione dei pareri di rispettiva competenza, trasmettendo contestualmente copia della nota istruttoria prot. n. 4517 del 25.03.2014 emessa dall’Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ai fini del parere paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/p;

il Comune di Taviano, con nota prot. n. 7023 del 12.06.2014, inviata all’Ufficio Sismico e Geologico del Servizio LL.PP. della Regione Puglia e per conoscenza all’Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS che la acquisiva in atti al prot. n. 5955 del 23.06.2014, riscontrava la nota prot. n. 16795 del 9.06.2014 del predetto Ufficio Sismico, segnalando di non aver predisposto misure di mitigazione dirette al rischio idrogeologico, individuato dal PAI, ma di aver preso atto di tale rischio in modo indiretto nella predisposizione del Piano di Protezione civile, aggiornato con DGC n. 67 dell’11.03.2013. Chiedeva a tal proposito il riavvio del procedimento volto al rilascio del parere ex art. 89 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;

l’Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 5927 del 23.06.2014, inoltrava le note dell’Autorità di Bacino e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto chiedendo chiarimenti in merito e segnalando comunque che in assenza di riscontro avrebbe provveduto a definire l’istanza in oggetto con gli elementi a disposizione;

il Comune di Taviano con nota prot. n. 7634 del 26.06.2014, trasmessa all’Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, che la acquisiva in atti al prot. n. 6444 del 8.07.2014, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto ed all’Autorità di Bacino della Puglia inoltrava in formato digitale i seguenti elaborati specificando contestualmente che “il trasferimento dei diritti edificatori [...] avviene con atterraggio su tutti i comparti di espansione edilizi stabiliti dal vigente PRGC con eccezione dei comparti 9 e 11 per i quali, al momento dell’adozione dello variante, risultavano adottati gli strumenti urbanistici attuativi. Ciò comporta ovviamente una ‘spalmatura’ del volume trasferito su di un’ampissima superficie territoriale”:

- Relazione illustrativa informatizzazione di PRG;
- NTA - Variante tematica servizi;
- Relazione illustrativa Variante tematica servizi;
- Tav. 1.1 Aggiornamento informatizzato Progetto di PRGC 2001 come variato all’ottobre 2010 - Territorio comunale;

- Tav. 1.2a Aggiornamento informatizzato Progetto di PRGC 2001 - Centro Urbano;
- Tav. 1.2b Aggiornamento informatizzato Progetto di PRGC 2001 - Centro Urbano;
- Tav. 1.2c Aggiornamento informatizzato Progetto di PRGC 2001 - Centro Urbano;
- Tav. 1.2d Aggiornamento informatizzato Progetto di PRGC 2001 - Marina di Mancaversa;
- Tav. 1.3a Aggiornamento informatizzato Progetto di PRGC 2001 - Centro Urbano, indici e parametri dei comparti edilizi;
- Tav. 1.3b Aggiornamento informatizzato Progetto di PRGC 2001 - Marina di Mancaversa Indici e parametri dei comparti edilizi;
- Tav. V51 Verifica dello stato di attuazione dei comparti;
- Tav. VS2 Ricognizione dei servizi di PRGC e verifica dello stato di attuazione;
- Tav. VS3 Stato di attuazione delle aree a servizi e dei comparti: individuazione dei Comparti di Atterraggio;
- Tav. VS4.1 Corrispondenza fra maglie a servizi da perequare e Comparti di Atterraggio;
- Tav. V54.2 Suscettività edificatoria delle aree a servizi da perequare;
- Tav. VS5.1 PRGC adeguato alla Variante tematica dei Servizi - Territorio comunale;
- Tav. V55.2a PRGC adeguato alla Variante tematica dei Servizi Centro Urbano;
- Tav. VS5.2b PRGC adeguato alla Variante tematica dei Servizi Centro Urbano;
- Tav. VS5.2c PRGC adeguato alla Variante tematica dei Servizi - Centro Urbano;
- Tav. VS5.2d PRGC adeguato alla Variante tematica dei Servizi - Marina di Mancaversa;
- Tav. V55.3a PRGC adeguato alla Variante tematica dei Servizi - Centro Urbano indici e parametri dei comparti edilizi;
- Tav. VS5.3b PRGC adeguato alla Variante tematica dei Servizi - Marina di Mancaversa - indici e parametri dei comparti edilizi;
- Tav. VS6 Piano dei servizi della Variante Tematica;
- Relazione - integrazioni alla variante tematica dei servizi;
- Tav. 1.2a Aggiornamento informatizzato Progetto di PRGC 2001 come variato all'ottobre 2010 - Centro Urbano;
- Tav. 1.2b Aggiornamento informatizzato Progetto di PRGC 2001 come variato all'ottobre 2010 - Centro Urbano;
- Tav. 1.2c Aggiornamento informatizzato Progetto di PRGC 2001 come variato all'ottobre 2010 - Centro Urbano;
- Tav. 1.2d Aggiornamento informatizzato Progetto di PRGC 2001 come variato all'ottobre 2010 - Marina di Mancaversa;

considerato che:

- l'Autorità procedente è il Comune di Taviano;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS (art. 4 comma 2 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.);
- l'Organo preposto all'approvazione definitiva è, ai sensi della l.r. 56/1980 e ss.mm.ii., la Giunta Regionale.

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante tematica al P.R.G. per le aree a servizi, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale intervenuti nel corso del procedimento.

1. Caratteristiche della Variante tematica al P.R.G. per le aree a servizi.

Il Comune di Taviano è dotato di Piano regolatore generale approvato con DGR n. 830 del 26.06.2001

ai sensi della l.r. 56/1980 e ss.mm.ii. (pag. 7 “Rapporto ambientale preliminare”).

Tale PRG ha previsto, in base all’art. 3 del DM 1444/1968, una dotazione media pro-capite di aree a standard pari a 18,06 m²/ab che, a seguito delle varianti intercorse sino al 2010, è stata incrementata raggiungendo il valore di 19,30 m²/ab. La ricognizione dello stato di attuazione delle aree a servizi svolta nel Piano particolareggiato dei Servizi, ha evidenziato che, relativamente alle aree a standard di quartiere previste dal PRG per il settore residenziale, a fronte di una superficie di 413.566 m² ne sono state realizzate 138.390 m² (circa il 34%): il soddisfacimento degli standard è lontano dal dato teorico di Piano ed inferiore al valore di 18,00 m²/ab. Causa di tale discrasia è la non completa attuazione dei comparti edificatori in cui si concentra la parte più cospicua di standard prevista dal PRG (pagg. 8-9 “Rapporto ambientale preliminare”). In effetti alla data di adozione della variante in oggetto solo per due comparti del Piano regolatore generale (9 e 11) risultavano adottati gli strumenti urbanistici attuativi (nota prot. n. 7634 del 26.06.2014 del Comune di Taviano). Il PRG vigente prevede la realizzazione, oltre alle aree a standard di quartiere, di zone F (art. 2 lett. E DM 1444/1968) destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale che non concorrono al raggiungimento dei 18,00 m²/ab di servizi per la residenza (pagg. 8-9 “Rapporto ambientale preliminare”).

In siffatto contesto, come si evince dalla lettura della nota prot. n. 6975 del 4.07.2012 del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, la variante in oggetto si pone gli obiettivi di:

- consentire l’attuazione delle aree destinate a servizi nel PRG, soggette a caducazione del vincolo espropriativo, adottando il metodo della perequazione urbanistica (con trasferimento dei diritti edificatori dalle aree a servizi ad alcuni comparti non ancora realizzati e con riconoscimento, per le zone “F” di una suscettività edificatoria diretta su una parte delle stesse aree rispettivamente di tipo residenziale e non residenziale, subordinata alla cessione della porzione residuale o alla realizzazione sulla stessa dei servizi in esse pianificati);
- perseguire un riassetto complessivo dei servizi con la revisione del Piano dei Servizi;

Si segnala altresì che la predetta variante: propone modifiche alle NTA, ai fini dell’adeguamento delle stesse a normative sovraordinate intervenute, provvede a digitalizzare e georeferenziare il PRG su carta tecnica regionale.

2. Caratteristiche delle aree interessate dalla Variante tematica al P.R.G. per le aree a servizi.

Il comune di Taviano, ubicato nella provincia di Lecce, distante dal capoluogo circa 45 km, confina con Gallipoli, Matino, Melissano e Racale, mentre ad ovest si affaccia sul mar Jonio attraverso il territorio della sua marina, Mancaversa. Ha un’estensione di circa 21,18 km² con caratteristiche per lo più pianeggianti ed orografiche tali da non vincolare l’accessibilità ad esso. L’assenza di ostacoli significativi da un punto di vista fisico ed ambientale ha permesso la diffusione di una maglia infrastrutturale viaria abbastanza fitta, con l’unico elemento di rilievo costituito dalla Serra di Castelforte che cinge l’abitato nella parte ovest (pag. 6 “Rapporto ambientale preliminare”).

Da un punto di vista geologico è presente, in maniera piuttosto diffusa, la coltre eluvio-colluviale caratterizzata da terre rosse argillose, depositi alluvionali e palustri, sabbiosi-argillosi e subordinatamente ciottolosi di età più recente in funzione della diminuzione di quota (spessore variabile tra qualche metro e una decina di metri). A ridosso del versante della Serra sono presenti argille sub-appennine e calcari di Altamura. Si distinguono forme carsiche, concentrate in prevalenza nell’area ricompresa nella fascia parallela alla serra (pag. 11 “Rapporto ambientale preliminare”). Si riscontra il problema del cuneo salino, grave minaccia per l’agricoltura, l’inquinamento da agro farmaci e altri prodotti legati all’attività agricola (nitrati, fosfati). Non sono segnalate forme di idrografia rilevanti (pag. 12 “Rapporto ambientale preliminare”). Al contrario si rinvengono aree a pericolosità idraulica con livello medio-alto al confine con il territorio comunale di Racale, precisamente ai piedi del versante della Serra di Castelforte, spesso soggette ad allagamenti, ed aree con livello di pericolo medio-alto al confine con il territorio comunale di Melissano per la presenza di terreni particolarmente argillosi o difficili. Sono

presenti altresì zone a rischio medio alto R3 in prossimità della Serra di Castelforte (pagg. 11-12 “Rapporto ambientale preliminare”). Secondo il predetto elaborato (pagg. 12-13) il territorio non è interessato da ecosistemi naturali e, da un punto di vista agricolo, le essenze presenti sono riconducibili alla tradizione mediterranea, con presenza di ulivi e mandorli, sebbene si rinvenivano altresì frutteti e vigneti di recente impianto.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dalla variante al Piano regolatore generale si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento:

- è interessata da ambito territoriale esteso di tipo C “valore rilevante” (comparti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 16), segnalato dal PUTT/p e dalle tavole di adeguamento al PUTT/p, e da un ciglio di scarpata (comparti 7 ed 8) secondo quanto indicato dalla carta geomorfologica del PUTT/p e come tale necessita di parere paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/p (nota prot. n. 4517 del 25.03.2014 dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia).

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, il Comune di Taviano:

- secondo quanto indicato dall'Autorità di Bacino della Puglia nella nota prot. n. 4788 del 08.04.2013 inviata all'Autorità competente ed all'Autorità procedente “[...] ai fini della pronuncia definitiva della scrivente Autorità, è opportuno che vengano indicati i comportamenti perequativi dove è prevista la realizzazione delle nuove volumetrie, oltre che indicare il tipo di servizi che si intende localizzare nelle aree a standards”;

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- ricade interamente nelle “aree soggette a contaminazione salina” dei PTA della Regione Puglia (nota prot. n. 2225 del 6.05.2013 del Servizio Tutela delle Acque) per le quali valgono le misure 2.10 dell'Allegato 14 finalizzate al controllo dei fenomeni di contaminazione salina.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Taviano è dotato di impianto di depurazione che, sulla scorta delle informazioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma delle Misure”), risulta dimensionato per 30.500 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 51.313 Abitanti Equivalenti, per il quale è previsto un ampliamento e collettamento. Il recapito finale è il Canale Raho;

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Taviano, ha una percentuale di raccolta differenziata per l'anno 2013 pari a 18,687%, a fronte di una percentuale di 18,570% nel 2012;

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Taviano è classificato come zona di mantenimento D (“comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo”), in cui applicare misure per l'edilizia finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante tematica al P.R.G. per le aree a servizi.

Dalla lettura della documentazione a corredo dell'istanza e dai contributi pervenuti all'Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS in fase di consultazione emerge che la variante tematica al Piano regolatore generale di Taviano ha in primo luogo il duplice obiettivo di (pag. 3

“Relazione Illustrativa”):

- trasferire i diritti edificatori dalle aree a servizi ad alcuni comparti edificatori non ancora realizzati;
- riconoscere alle zone F destinate ad attrezzature e servizi di interesse generale ed a quelle per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, una suscettività edificatoria diretta su una parte delle stesse aree, rispettivamente di tipo residenziale e non residenziale, subordinata alla cessione della porzione residuale o alla realizzazione sulla stessa dei servizi in esse pianificate.

Tale variante interviene su di un PRG approvato con prescrizioni con DGR n. 830 del 26.06.2001, ma attuato solo in minima parte, introducendo il ricorso al meccanismo perequativo fondato sul criterio in base al quale il proprietario di un'area, al momento assoggettata a vincolo preordinato all'esproprio per pubblici servizi, in occasione dell'attuazione del comparto di espansione, cui risulta connesso dal metodo perequativo, cederà al Comune l'area di proprietà ottenendo in cambio un volume edificabile all'interno del comparto di riferimento (par. “Determinazione dei criteri di perequazione” dell'Allegato 1 alla “Relazione illustrativa”). Nel caso in specie i comparti individuati per l'“atterraggio” delle destinazioni residenziali sono i comparti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (tipizzati dal vigente PRG come zone C.1.2. di espansione residenziale), il comparto C (tipizzato dal vigente PRG quale zona C.1.1. di espansione edilizia). Le aree a servizi da cedere provenienti da zone produttive atterrano nel comparto n. 15 (tipizzato dal vigente PRG come zona D.2.2. artigianale di ampliamento) (pag. 34 “Relazione illustrativa”).

L'operazione appena descritta, innovativa nella metodologia utilizzata, pur considerando invariata la previsione demografica complessiva ipotizzata dal PRG (13.817 abitanti per l'anno 2007), ha dirette conseguenze (pagg. 4-5 della nota prot. n. 6975 del 4.07.2012 del Servizio Urbanistica della Regione Puglia):

- sul settore residenziale, visto l'incremento complessivo delle previsioni insediative in termini volumetrici (94.000 m³);
- sul settore non residenziale sia in relazione alla volumetria ex novo di “atterraggio” (8.202 m³) nel comparto produttivo n. 16 (per quanto attiene alle maglie destinate a servizi per le zone produttive) sia in relazione alla possibilità di realizzare “insediamenti per attività distributive, commerciali, ricettive o direzionali” nella misura massima del 50% della superficie di intervento per quanto attiene ai “camparti a soli servizi”;
- sul settore non residenziale della località Marina di Mancaversa (nelle maglie destinate a servizi) con la possibilità di realizzare insediamenti residenziali nella misura massima del 30% della superficie di intervento.

Stante ciò non può non rilevarsi che la variante al PRG interessa e produca effetti su di un'estesa area del centro urbano di Taviano, come peraltro segnalato dalla stessa Amministrazione comunale nella nota prot. n. 7634 del 26.06.2014 “[...] Ciò comporta ovviamente una ‘spalmatura’ del volume trasferito su di un'ampissima superficie territoriale”. Al di là di tale circostanza, che concorre a determinare l'ambito di applicazione (comma 2 o 3 dell'art. 6 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.), nel merito tecnico si rileva un'inevitabile e significativo incremento di pressione antropica (aumento del consumo di suolo e conseguente variazione della permeabilità, incremento dei consumi idrici ed energetici, aumento delle emissioni in atmosfera, delle emissioni sonore, incremento della produzione di rifiuti urbani e della produzione di acque reflue, etc.) introdotto dalla variante definita “tematica” che, mutuando il lessico urbanistico, in termini di effetti ambientali avrebbe più un carattere “generale”. Tutto ciò su di un Piano regolatore generale per il quale la Regione, nella relativa Delibera di Giunta n. 830 del 26.06.2001 di approvazione con prescrizioni, oltre a segnalare la necessità di utilizzare un indice di affollamento pari a 0,70 abitanti per stanza, aveva richiesto una riduzione “delle effettive previsioni insediative del piano stesso nei limiti di 7.388 nuovi vani (pari a 1.034.320 m³)”. Rilevi che, secondo quanto indicato nella

nota prot. n. 6975 del 4.07.2012 del Servizio Urbanistica della Regione Puglia (pagg. 3-4), sono rimasti di fatto disattesi da parte del Comune di Taviano.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che la Variante tematica al P.R.G. per le aree a servizi comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimica-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere assoggettata alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 "Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione". Si comunica inoltre che le attività svolte nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla presente determinazione esauriscono la fase di consultazione in merito alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (prevista all'art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006), a condizione che, nell'ambito della procedura di VAS che l'Autorità Procedente vorrà avviare in attuazione del presente provvedimento, si garantisca il rispetto delle seguenti indicazioni:

- si approfondisca e motivi la sostenibilità della scelta di incrementare la volumetria edificabile, sia residenziale sia non residenziale, a fronte di una popolazione comunale pari, nell'aprile 2012, a 12.603 unità (pag. 6 "Rapporto ambientale preliminare") e quindi inferiore ai 13.807 abitanti di riferimento per il dimensionamento del PRG e della variante in oggetto e a fronte dell'esistenza di comparti non ancora attuati di PRG;
- si approfondisca l'effetto, sui singoli comparti di atterraggio, dei relativi incrementi volumetrici derivanti dal meccanismo perequativo dettagliando altresì il sistema vincolistico;
- alla luce della sintesi rappresentata dal Servizio Urbanistica nella nota prot. n. 6975 del 4.07.2012 "La variante in oggetto comporta, in ultima analisi, l'incremento complessivo delle previsioni insediative in termini volumetrici e la contestuale riduzione delle aree destinate a standard ed a zone F ex DM n. 1444/1968, al servizio della residenza" si approfondisca, in termini ambientali, la scelta della variante di intervenire sulle aree a standard e sulle zone F;
- siano prese adeguatamente in considerazione nel Rapporto Ambientale tutte le criticità ambientali evidenziate nel presente provvedimento, senza pregiudizio del rispetto dei criteri stabiliti nell'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante tematica al P. R. G. per le aree a servizi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" sui principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza.

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Vista la l.r. 4/2014.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso

la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS

DETERMINA

- di assoggettare la Variante tematica al P.R.G. per le aree a servizi - Autorità procedente: Comune di Taviano (LE) - alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Taviano (LE);
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Urbanistica della Regione Puglia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
